



NOTIZIE STORICHE DELLA  
“FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA ”

La “Fondazione” è stata costituita con atto dott. Federico Rossi, in data 3 maggio 1995 rep. n. 16209/3273; il documento comprendeva l’atto costitutivo e lo statuto.

La “Fondazione” è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con Provvedimento in data 20 gennaio 1997 rep. n. 6.

Lo statuto della Fondazione è stato modificato con atto dott. Federico Rossi:

- in data 14 aprile 1997 rep. n. 22485/5357;
- in data 31 gennaio 2003 rep. n. 40632/13407;
- in data 23 aprile 2007 rep. n. 53202/20298;
- in data 10 giugno 2008 rep. n. 56226/22045;
- in data 28 novembre 2011 rep. n. 65852/27423;
- in data 14 dicembre 2012 rep. n. 68366/28844.
- nella stesura attuale in data 20 giugno 2016 rep. n. 76515



## STATUTO

Art. 1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna".

Art. 2) La Fondazione ha sede legale in Bologna (BO), presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, o in altro luogo che sarà stabilito dal Comitato Direttivo con decisione motivata e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo ai sensi del successivo punto 3). Attualmente la sede è in Bologna, Piazza de Calderini n. 2/2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modifica del presente Statuto.

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, come individuato dal D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139 e fatte salve eventuali integrazioni adottate a discrezione del Comitato Direttivo a seguito di modificazioni normative e/o regolamentari, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di perfezionamento della professione e di preparazione all'esercizio della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) con esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della fondazione;
- promuovere e finanziare manifestazioni culturali in genere anche nei campi economici, commerciali e tributari, al fine di valorizzare la funzione sociale dell'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, commerciali e tributarie; le borse di studio saranno assegnate con le modalità risultanti da un apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti.



La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, il Comitato Direttivo, riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine di Bologna;
- secondariamente in ambito regionale dell'Emilia Romagna.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, di Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art.3);
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio Generale della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art.3).

Art. 6) Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Comitato Direttivo, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari.

Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Comitato Direttivo.

Sono Benemeriti di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione.

Il Comitato Direttivo potrà regolamentare ulteriormente l'Albo dei Benemeriti.

Art. 7) Sono organi della Fondazione:

- il Comitato Direttivo;
- il Consiglio Generale;
- il Comitato dei Garanti;
- Il Consiglio dei Referenti
- il Collegio dei Revisori.

Potranno, inoltre, essere formati i seguenti organismi, oltre a quelli ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi statutari a discrezione del Comitato Direttivo:

- il Comitato Borse di Studio;
- il Comitato Scientifico
- il Comitato Rapporti Istituzionali.

I Componenti dei suddetti organi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.



Ove non disposto diversamente, quando durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione: i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Art. 8) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di undici membri, nominati come segue:

- quattro, dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna e scelti fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili come individuati all'articolo 3); ove non sussistesse tale organismo ai sensi del D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139, provvederà il Comitato Direttivo uscente secondo il medesimo criterio di scelta;
- tre, dal Consiglio dei Referenti e secondo il regolamento di cui al successivo articolo 17); qualora tale organismo fosse nell'impossibilità di provvedere, provvederà il Comitato Direttivo uscente;
- gli altri quattro membri sono: Il Presidente della Scuola di Economia Management e Statistica presso l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, o suo rappresentante; il Presidente pro-tempore del tribunale di Bologna o suo rappresentante; il Prefetto pro-tempore di Bologna, o suo rappresentante; il Presidente dell'Unione Industriali di Bologna, o suo rappresentante.

Il Comitato Direttivo, come sopra formato, nomina il Presidente scegliendolo fra i propri membri iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Il Comitato Direttivo potrà disciplinare con apposito regolamento il proprio funzionamento e quanto altro ritenuto indispensabile per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Comitato Direttivo potrà provvedere alla nomina di altri membri e/o alla sostituzione dei membri cessati dalla carica per qualsiasi motivo, che resteranno in carica fino alla scadenza dello stesso Comitato Direttivo; potrà nominare uno o più vice-presidenti dei quali almeno uno scelto tra i membri iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Art. 9) Al Comitato Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e quant'altro ad esso attribuito dal presente Statuto.

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Comitato Direttivo:

- a) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
- c) stabilisce i programmi della Fondazione;
- d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- e) predispone i regolamenti interni, anche per gli ulteriori organismi.

Il Comitato Direttivo può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più membri e può avvalersi di esperti e di professionisti e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà assolta dal Vice- Presidente scelto tra i propri membri iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, se nominato, altrimenti dal componente più anziano presente.



Art. 10) Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dette riunioni potranno tenersi anche per tele o video conferenza o mezzi simili ed in tal caso si considereranno validamente tenute nel luogo ove è presente il Presidente che nomina, se previsto, il Segretario.

Il componente del Comitato Direttivo che non partecipa, senza fornire giustificazione, a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente art.9).

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Comitato gli delega in via generale e di volta in volta; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, salva la ratifica da parte del Comitato stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 11) Il Segretario Generale, nominato dal Comitato Direttivo, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, curandone la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Comitato Direttivo e controllandone i risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi e ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione;
- partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione

Art. 12) Il Consiglio Generale è composto da tutti i componenti il Comitato Direttivo, e, ove in essere, il Comitato Borse di Studio, il Comitato Scientifico, il Comitato Rapporti Istituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Referenti e dai componenti gli ulteriori organismi eventualmente formati ai sensi dell'art. 7).

Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Benemeriti Istituzionali e i Presidenti delle Fondazioni degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alle quali è stata riconosciuta la personalità giuridica.

Il Presidente ed il/i Vice Presidente del Consiglio Generale sono il Presidente e, se nominati, il/i Vice Presidente del Comitato Direttivo.

Art. 13) Al Consiglio Generale sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) approva il conto consuntivo di ogni anno solare entro il 30 giugno dell'anno successivo e la relazione illustrativa;

delibera le modifiche del presente statuto ( da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di Legge) a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. adempie ai compiti del Comitato Rapporti Istituzionali nelle more della composizione di tale organismo;

- b) adempie a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano presente.



La funzione di Segretario verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 14) Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o con altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno otto giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Generale delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente art.13).

Il Presidente e, se nominato, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e ne esegue le deliberazioni.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Generale verranno fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro; tali verbali verranno redatti da un Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 15) Il Comitato dei Garanti è composto da tutti coloro che hanno presieduto il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna nonché dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o suo rappresentante, fatte salve eventuali modificazioni e/o integrazioni adottate a discrezione del Comitato Direttivo.

Il Comitato dei Garanti ha funzione specifica di dirimere qualsivoglia problematica insorta fra i vari organi della Fondazione o fra i componenti di uno stesso organo, nonché dare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito.

Art. 16) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio Generale.

Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Generale, il Presidente del Collegio dei Revisori viene nominato dai membri effettivi che lo compongono.

Il Collegio dei Revisori così formato partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale.

Art. 17) Il Consiglio dei Referenti è composto da tutti i soggetti interessati all'attività svolta dalla Fondazione ed in particolare dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili iscritti all'Albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e come identificati al precedente art. 3).

Il Presidente del Consiglio dei Referenti è nominato dal Comitato Direttivo.

Funzione, composizione ed eventuali poteri di detto organo verranno disciplinati da un regolamento predisposto dal Comitato Direttivo.



Art. 18) Il Comitato Borse di Studio è composto da tre membri, fra i quali il Presidente, nominati dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Borse di Studio avrà funzione consultiva e propositiva verso il Comitato Direttivo per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione ed assegnazione in materia di borse di studio e previsto dal presente Statuto.

Art. 19) Il Comitato Scientifico è composto da almeno sette membri di cui sei nominati come segue: almeno due dal Comitato Direttivo; due, dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, ove esistente ed in difetto, dal Comitato Direttivo od altro organismo dal medesimo designato; due, dalla Scuola di Economia Management e Statistica presso l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, di cui uno sia il Presidente, o suo rappresentante, del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Professioni (CLaMEP ex CLa-SEP).

Membro di diritto è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna.

Il Comitato Scientifico, come sopra formato, nomina il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive a richiesta del Comitato Direttivo in materia culturale e tecnico scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 20) Il Comitato Rapporti Istituzionali è composto come segue: ne sono membri di diritto un rappresentante del Comune di Bologna, un rappresentante della Provincia, un rappresentante della Regione, il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'Emilia Romagna, o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti indicati dai Presidenti degli Enti istituzionalmente operanti sul territorio ed invitati dal Comitato Direttivo.

Il Presidente del Comitato viene nominato dal Comitato Direttivo che potrà scegliere anche al di fuori del Comitato stesso.

Il Comitato Rapporti istituzionali avrà, oltre agli altri compiti consultivi e propositivi affidati dal Comitato Direttivo, anche quello specifico di promuovere un maggior inserimento della figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nel tessuto sociale che lo circonda.

Art. 21) Per ogni carica relativa a tutti gli organi previsti dal presente Statuto spetta unicamente, ove non stabilito altrimenti dal Comitato Direttivo, il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate ai vari componenti.

Art. 22) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati e i suoi averi saranno destinati a borse di studio o ad organismi che perseguono finalità culturali o scientifiche, secondo le determinazioni del Comitato Direttivo.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nomina da uno a tre liquidatori scegliendoli tra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, membri del Comitato Direttivo.

Art. 23) Al fine delle tutele e degli scopi di cui all'articolo 3), i componenti in carica del Comitato Direttivo della Fondazione, come tali nominati con delibera del Consiglio Generale del 30 gennaio



2003, sono prorogati fino al termine del periodo transitorio così come previsto dagli articoli 63 e seguenti del Decreto Legislativo 139/2005.